

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the date.

25/10/2019

Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate

REGOLAMENTO

Viaggi d'istruzione e visite guidate

PREMESSA

I viaggi di istruzione e le visite guidate, rappresentano uno straordinario strumento di integrazione culturale e vanno intesi come momento importante del processo di conoscenza e di socializzazione della classe nonché di allargamento dell'orizzonte culturale in quanto preziosa occasione di riscontro di quanto trattato nell'attività di studio, sia curriculare, sia extra-curriculare; essi infatti scaturiscono, in diretta connessione con la programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere, in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono "progetti" la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo. Essi non rappresentano in nessun caso un'interruzione dell'attività didattica, ma si collocano interamente e integralmente all'interno di essi, (C.M. 291/92). Di qui l'esigenza di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.

ART. 1 TIPOLOGIA (definizione delle iniziative vista la C.M. 291/1992)

- 1.1** Con il termine di **visite guidate** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico e/o culturale, in territorio nazionale, che esauriscono il loro effetto nell'ambito curricolare delle lezioni o nell'arco di una sola giornata, presso musei, gallerie, località d'interesse storico - artistico, parchi naturali. **Tali visite non comportano pernottamenti ed il rientro consente** agli allievi di raggiungere il proprio domicilio con i mezzi di linea a quell'ora disponibili.
- 1.2** Con il termine di **viaggi d'integrazione culturale, soggiorni linguistici e gemellaggi**, si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, finalizzate, cioè, a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della realtà italiana, europea **ed internazionale in genere** nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, artistici e musicali, nei suoi aspetti sociali, economici, tecnologici, con i paesi aderenti all'UE, o anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi in territorio nazionale o all'estero, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- 1.3** Con il termine di **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** si definiscono quelle iniziative aventi carattere prevalentemente didattico, finalizzate, cioè, all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in territorio nazionale o europeo, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.

1.4 Con il termine di **viaggi connessi ad attività sportive** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute, quali manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, riservate a singoli alunni o a gruppi, nonché le attività in ambiente naturale, la cui realizzazione può comportare uno o più pernottamenti fuori sede. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni.

1.5 Con il termine di **viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, considerate come momenti conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse esclusivamente alle problematiche ambientali la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.

1.6 Lo **stage linguistico**, che prevede il **soggiorno studio all'estero**, abbinando un pacchetto di lezioni di lingua con docenti madrelingua qualificati alla sistemazione in famiglia o in collegio, consente agli studenti di considerare, arricchire e migliorare le loro capacità conoscitive ed espressive in lingua straniera e di sperimentare in prima persona un modello culturale diverso dal proprio, in un contesto di vita reale quotidiana.

Art. 2 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi.

- Educare alla comprensione e accettazione delle tradizioni culturali, religiose, storiche e sociali di altri popoli attraverso il confronto di luoghi e situazioni di vita differenti da quelle locali.
- Approfondire le proprie conoscenze per tradurle in competenze.
- Dotarsi di strumenti atti a cogliere le peculiarità e le specificità degli ambienti visitati.
- Saper fare un'analisi, un confronto, successivamente una relazione su quanto appreso, finalizzando il tutto all'approfondimento ed alla problematizzazione dell'esperienza.
- Ampliare le motivazioni all'apprendimento.

Art. 3 REGOLE E CRITERI GENERALI

L'osservanza dei criteri sotto indicati, che discendono da normative generali e dalle Circolari Ministeriali relative all'oggetto di detto regolamento, è **fondamentale** per l'attuazione e lo svolgimento dell'iniziativa. Alcune di esse mettono al riparo l'Istituzione Scolastica da inconvenienti ed incidenti, sotto il profilo giuridico, che possono accadere durante il viaggio.

3.1 È fatto divieto di organizzare viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di lezione, (salvo per le attività sportive, concorsuali o per quelle collegate con l'Educazione Ambientale).

3.2 È opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, consigli di classe, elezioni ...). Eventuali deroghe saranno debitamente richieste e motivate e la concessione sarà a totale discrezione del D.S.

3.3 È obbligatorio acquisire il consenso scritto delle famiglie degli studenti.

- 3.4** È possibile finanziare le spese con quote versate dai partecipanti, oppure con oneri a carico del bilancio d'istituto, o ancora con eventuali contribuzioni di enti terzi.
- 3.5** È necessario prevedere, di norma, un docente accompagnatore ogni 15 alunni, nonché un docente di sostegno ogni 2 alunni portatori di handicap. Per le visite guidate si prevede un docente accompagnatore per classe.
- 3.6** È obbligatorio assicurare la partecipazione dei tre quinti (3/5) degli studenti componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile una presenza pressoché totale. Da tale computo vanno esclusi gli allievi non scrutinati a causa delle numerose assenze, o che si siano ritirati ufficialmente dalle lezioni. Gli eventuali allievi che non parteciperanno sono tenuti alla frequenza.
- 3.7** È fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi altro tipo di viaggio in ore notturne, con esclusione dei viaggi a lunga percorrenza.
- 3.8** I gemellaggi, i soggiorni studio e gli stage linguistici all'estero sono rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte.
- 3.9** Non possono partecipare, né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto della necessaria assicurazione contro gli infortuni.
- 3.10** I docenti che non partecipano ai viaggi d'istruzione rimangono a disposizione nel loro orario di servizio per sostituire i docenti accompagnatori al viaggio di istruzione.
- 3.11** Al fine di evitare la frammentazione e la dispersione delle risorse, le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere anche uniformati in modo da renderli comuni a più classi.

Art. 4 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI EFFETTUAZIONE. AUTORIZZAZIONI

- 4.1** I viaggi d'istruzione saranno approvati dal Consiglio di Classe. Le visite guidate e/o occasionali di un giorno saranno autorizzate dal D.S. nell'ambito della progettualità del Consiglio di classe
- 4.2.** Considerata l'opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in **6 giorni scolastici** il periodo massimo utilizzabile per visite e viaggi con la seguente distinzione per classi:
- Classi prime e seconde: giorni **1** (senza pernottamento)
 - Classi terze - quarte - quinte giorni **3-4**
 - Classi quinte giorni **6**
- 4.3** I giorni utilizzati per i gemellaggi, gli stage linguistici, gli "scambi culturali", in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica, che intendano conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, sono da intendersi alternativi ai viaggi d'istruzione e non sono soggetti al vincolo della durata).
- 4.4** Possono essere effettuati viaggi d'istruzione anche nella prima frazione dell'anno scolastico, e nel periodo marzo/aprile, evitando i periodi di alta stagione, al fine di garantire la sicurezza

degli alunni partecipanti.

- 4.5** Per le classi quinto anno è programmabile un viaggio d'istruzione all'estero. Per le classi del terzo e quarto anno è programmabile un viaggio all'interno dei confini nazionali 3-4 giorni.
- 4.6** A tutti i C.d.C. è lasciata la possibilità di attuare validi progetti comprendenti scambi culturali o gemellaggi, che prevedano formazione curricolare residenziale in Italia e all'estero.
- 4.7** Il rientro dei viaggi d'istruzione dovrà avvenire preferibilmente in giornate prefestive, non oltre le ore 23.00 – 24.00, per consentire ai partecipanti di raggiungere la loro residenza in tempi ragionevoli e di poter riprendere la frequenza senza difficoltà.
- 4.8** Il giorno successivo al viaggio d'istruzione, se scolastico, non sono ammesse assenze, tranne quelle giustificate con certificato medico.

Art. 5 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

- 5.1** L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- 5.2** Considerato che le iniziative in questione vanno inserite nella programmazione dei Consigli di Classe e sono intese a raggiungere obiettivi didattici ed educativi trasversali alle discipline, ne discende che **tutti i docenti componenti il Consiglio potranno essere nominati accompagnatori degli alunni, con preferenza ai docenti delle discipline attinenti alle finalità didattiche del viaggio d'istruzione.** A tal proposito, i docenti accompagnatori nei viaggi connessi ad attività sportiva (addestramento sciistico/settimana bianca, orienteering...) dovranno essere, di norma, docenti di educazione fisica. Allo stesso modo, nei viaggi all'estero, per avere autonomia linguistica, almeno uno degli accompagnatori, **dovrà conoscere la lingua inglese.**
- 5.3** Nel deliberare le singole iniziative, i C. d. C. indicheranno i nominativi dei docenti proposti all'accompagnamento (membri effettivi e almeno un supplente) in ordine di preferenza e disponibilità. Di norma, per ogni gruppo di 15 alunni o frazione, dovrà essere individuato un docente accompagnatore. Nel caso di più classi partecipanti ad un viaggio d'istruzione, il numero degli accompagnatori sarà calcolato sul totale dei partecipanti e non per classe.
- 5.4** La nomina dei docenti accompagnatori è **determinata dal Dirigente Scolastico**, su proposta dei rispettivi Consigli di Classe. **È necessario che i C.d.C. tengano conto delle disposizioni di cui alla C.M. n. 291/1992 sull'avvicendamento dei docenti stessi "in modo da evitare che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico", salvo comprovate necessità vagliate dal Dirigente Scolastico.** Tale limitazione non si applica alle visite guidate. Per dare modo a tutti i docenti interessati di proporsi quali accompagnatori, è opportuno una turnazione che tenga conto degli incarichi già assegnati nell'anno scolastico precedente. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole, lo stesso è tenuto a concordare con la dirigenza gli eventuali impegni.

- 5.5** I docenti designati nei modi suddetti non potranno rifiutare la nomina se non per gravi e comprovati motivi; l'eventuale sostituzione sarà effettuata dal D.S. sulla scorta delle

indicazioni fornite dal competente C.d.C. (docenti indicati come “supplenti”).

5.6 Al rientro da ogni viaggio d’istruzione, il docente accompagnatore, responsabile dell’iniziativa, presenterà una relazione sull’attività svolta, mettendo in luce eventuali disagi ed inconvenienti occorsi durante il viaggio, in rapporto al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto, interesse e comportamento degli studenti, proposte migliorative.

Art.6 TETTO MASSIMO DI SPESA, COSTI E FINANZIAMENTI

6.1 I costi dei viaggi e delle visite devono essere contenuti in modo che eventuali rinunce, consentite solo in presenza di gravi e comprovati motivi, non siano, comunque, riconducibili a fattori di tipo economico, che possono ingenerare discriminazioni tra gli alunni per l’impossibilità delle famiglie di affrontare spese non sostenibili.

6.2 Gli Organi collegiali hanno definito il tetto massimo di spesa, entro cui contenere la quota individuale a carico degli alunni, per la partecipazione ai viaggi d’istruzione (viaggi di 6 giorni) in € 450.

6.3 Tutta la gestione contabile dei viaggi d’istruzione avviene nell’ambito del bilancio dell’istituto. Pertanto, le quote dei partecipanti dovranno essere versate sul conto corrente postale o bancario intestato alla scuola.

6.4 Le gratuità offerte dalle Agenzie di viaggi saranno attribuite ai docenti accompagnatori.

6.5 Trattenuta della quota versata in acconto: I genitori che avranno dato l’adesione per la partecipazione del loro figlio ad un viaggio d’istruzione, verseranno, contestualmente, una quota pari ad un terzo (1/3) della spesa preventivata; tale quota, versata come acconto, sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di non effettuazione del viaggio da parte della scuola. Ne consegue che l’acconto versato non sarà restituito in caso di rinuncia dell’allievo (tranne per casi eccezionali valutati dal Dirigente scolastico) e verrà utilizzato per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni.

Art. 7 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI (Appendice al Regolamento d’Istituto)

7.1 Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti ed in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. E’ fatto divieto di consumare bevande alcoliche ed usare sostanze stupefacenti. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. Gli alunni che aderiscono alle attività didattico/culturali e sportive sono tenuti a partecipare, senza assumere iniziative autonome, a tutte le proposte previste dal programma e suggerite dai docenti accompagnatori, sotto la cui direzione e sorveglianza si svolge il viaggio/uscita didattica. Durante visite guidate, stage, viaggi d’istruzione, ecc., gli alunni sono sottoposti al “**Regolamento di disciplina (o d’istituto) degli studenti**”.

7.2 Gli eventuali danni arrecati ai mezzi di trasporto o alle attrezzature dei luoghi di sosta e/o pernottamento saranno risarciti dai responsabili.

7.3 Le famiglie provvederanno a farsi carico, a loro spese, del rientro a casa degli alunni che, durante il viaggio, dovessero contravvenire alle norme esposte nel precedente

punto o che fossero impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio. In caso di alunni minorenni, i genitori dovranno provvedere al loro prelevamento.

7.4 Il numero di assenze collettive superiori a due precluderà agli allievi la possibilità di partecipare al viaggio d'istruzione e/o ai viaggi per lo svolgimento di concorsi e attività sportive. Saranno esclusi da viaggi di istruzione e dalle uscite didattiche gli alunni che hanno riportato un numero di sanzioni disciplinari superiori a tre oppure coloro che hanno riportato una sola sanzione infrazione grave e gli alunni che abbiano tenuto comportamenti scorretti, rilevati dagli accompagnatori, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate. In ogni caso, sarà il Consiglio di Classe a prendere le eventuali decisioni in deroga alle suddette norme.

Art. 8 PROCEDURA DIDATTICA

8.1 I Consigli di Classe, nelle riunioni indette per la programmazione didattica, convocati possibilmente entro novembre, valutate le proposte formulate dai docenti o nate come esigenza didattica in seno al Consiglio stesso, delibereranno le iniziative relative ai viaggi ed alle visite, prestando una particolare attenzione alla verbalizzazione della seduta, in quanto non sarà possibile autorizzare iniziative che non siano state preventivamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di Classe, salvo deroghe autorizzate da D.S. in caso di iniziative occasionali.

8.2 Per ogni iniziativa **la delibera dovrà contenere:**

- Meta del viaggio o della visita;
- Eventuale classe partner;
- Periodo presunto e durata di svolgimento dell'iniziativa;
- Mezzo di trasporto;
- Nominativi del docente o dei docenti accompagnatori (con i supplenti).

8.3 Il docente referente del viaggio d'istruzione proposto compilerà il modulo del progetto che conterrà le seguenti indicazioni:

- Meta del viaggio o della visita;
- Costo presunto del viaggio a persona;
- La/e classe/i partecipanti ed il numero presunto degli alunni;
- Periodo dell'anno scolastico nel quale effettuare il viaggio (è opportuno che siano indicati più periodi, per consentire una migliore programmazione di tutte le iniziative);
- Mezzo di trasporto da usare per il viaggio; Programma delle attività;
- Finalità didattiche e culturali dell'iniziativa;
- Numero di pernottamenti, con l'indicazione del tipo di albergo e del trattamento per il vitto;
- Eventuale necessità di prenotazioni (biglietti per il trasporto locale o per musei, guide locali, ecc.);
- I nominativi del docente o dei docenti accompagnatori;
- Richiesta all'agenzia di prevedere assicurazione integrativa in caso di rinuncia al viaggio.

Al progetto saranno allegate le autorizzazioni firmate dai genitori e copia del versamento effettuato dai genitori (v. art. 6.5) in acconto di 1/3 della cifra preventivata+dichiarazioni scritte degli accompagnatori a ricoprire l'incarico.

8.4 Il progetto completo in tutte le sue parti sarà approvato dal Collegio docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto. Eventuali variazioni entro il 10 DICEMBRE saranno comunque inserite all'o.d.g. del Consiglio di Istituto. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre questo limite. Resta, comunque, inteso che il programma giornaliero, essendo soggetto sia alla necessità di aggiungere, sostituire o semplicemente variare cronologicamente l'itinerario a causa di eventi di carattere meteorologico o comunque imprevedibili, anche da un punto di vista culturale, potrà subire in corso d'opera, opportune variazioni. Eventuali modifiche sostanziali vanno adeguatamente motivate.

8.5 Poiché alla programmazione didattica di inizio anno scolastico non saranno note le date relative a visite o altre iniziative delle quali si abbia notizia in corso d'anno, il Coordinatore del Consiglio di Classe interessato presenterà richiesta sottoscritta al D.S. per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 9 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

9.1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate saranno parte di uno specifico progetto che sarà inserito nel Programma Annuale (Bilancio).

9.2 Il D.S. incaricherà il referente dei viaggi d'istruzione di riassumere in un quadro sinottico le proposte dei vari Consigli di Classe, con l'obiettivo di verificare la possibilità di raggruppare le singole iniziative al fine di un contenimento dei costi.

9.3 In tempi congrui la Segreteria, inoltrerà le richieste di preventivo ad almeno 3 differenti agenzie di viaggio o ditte di trasporto.

9.4 Il preventivo del viaggio d'istruzione dovrà prevedere per gli alunni la possibilità di un'assicurazione integrativa in caso di rinuncia viaggio; lo stesso dovrà essere contenuto nel limite di spesa indicato. Inoltre, l'agenzia di viaggio dovrà escludere gli alberghi con recensioni ufficiali negative.

9.5 La commissione viaggi, costituita dal docente referente, dai collaboratori del D.S. e da un rappresentante della segreteria, acquisirà le offerte e redigerà il quadro comparativo che verrà sottoposto all'esame del D.S. per la determinazione del preventivo più favorevole.

9.6 Il saldo della quota per il viaggio d'istruzione avverrà subito dopo l'individuazione dell'agenzia viaggi prescelta e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto partenza, con la stessa procedura di versamento dell'acconto.

9.7 Qualora i viaggi d'istruzione fossero programmati nel primo quadrimestre, i tempi di procedura dovranno essere opportunamente modificati ed anticipati. Potranno essere realizzati solo i viaggi d'istruzione per i quali sia stata rispettata la procedura indicata.

Art.10 MODULISTICA

10.1 Tutta la modulistica necessaria alla realizzazione delle varie iniziative sarà reperibile sul sito della scuola, ma potrà anche essere richiesta al referente dei viaggi

d'istruzione.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1** Il presente Regolamento sarà approvato dal Consiglio d'Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogici - didattici.
- 11.2** Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
- 11.3** Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito della Scuola. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
- 11.4** In caso di sopraggiunta normativa di settore, il presente Regolamento sarà adeguato alle nuove disposizioni.
- 11.5** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
- 11.6** In deroga alle norme del suddetto Regolamento, il D.S. avrà discrezionalità di scelta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

C. M. n. 291/1992 D L.vo n. 297/1994 C. M. n. 623/1996

Legge 196/1997 art. 18 D.M. 142/1998 D.M. 295/1999

D.M. n. 44 del 2001

Note del MIUR del 15/07/2012 e del 20/12/2012 Legge 53/2003

D.L. 276/2003, art.60

Codice Civile art. 2047 e 2048

Legge 1 luglio 1980 n. 312, art.61